



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/35/CU04/C1

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 24 FEBBRAIO 2026, N. 23, RECANTE: "DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI ATTIVITÀ DI
INDAGINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN PRESENZA DI
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, DI FUNZIONALITÀ DELLE FORZE
DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL'INTERNO, NONCHÉ DI
IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE".**

**Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all' accoglimento dell'emendamento riguardante la violenza contro il personale del TPL e con le ulteriori proposte emendative e osservazioni, tutti di seguito riportati.

In via preliminare, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome precisa che nel 2022 è stato firmato il *Protocollo per la promozione della sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale* tra Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture, Regioni, ANCI, Associazioni datoriali e Sindacati con il parere favorevole della Conferenza delle Regioni e che, in attuazione del protocollo, è stato costituito un Tavolo MIT dedicato all'analisi delle possibili soluzioni al fenomeno della violenza in danno del personale dei servizi di trasporto pubblico.

Considerato che le proposte di modifica normativa concordate a esito di tali lavori, non sono state recepite né nel cd. "Decreto Piantedosi" né nel presente decreto, a eccezione della modifica dell'art. 583-*quater*, inspiegabilmente limitata al solo trasporto ferroviario nazionale, escludendo l'intero comparto del TPL, esprime **parere favorevole condizionato** all'accoglimento del seguente emendamento, considerato prioritario:

- All'art. 11, co. 1, lett. b) e c), del DL n. 23/26, dopo le parole "*trasporto ferroviario*" aggiungere le seguenti: "*e su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati*".

La Conferenza propone, altresì, di valutare l'accoglimento, in linea con gli esiti del Tavolo sulla sicurezza del TPL sopra citato, anche della seguente proposta emendativa, riguardante l'estensione al personale del TPL della 'circostanza aggravante comune' ex art. 61 c.p. e della nuova ipotesi aggravata del reato di danneggiamento.

➤ All'art. 11 del DL n. 23/26, dopo l comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. All'art. 61 c.p. aggiungere il seguente comma: 11-decies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno del personale adibito ai servizi di trasporto pubblico ferroviario o su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie ovvero di sicurezza complementare funzionali allo svolgimento dei suddetti servizi, qualora l'offesa sia arrecata nell'esercizio o a causa di tali professioni o attività.

1.ter. All'art. 635 c.p., aggiungere il seguente comma: “Chi con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste dall'articolo 583-quater, comma 3, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui destinate ai servizi di trasporto pubblico ferroviario o su gomma ovvero ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità esercitati, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata di un terzo (previsione di una circostanza aggravante speciale)”.

La Conferenza propone altresì i seguenti emendamenti e osservazioni:

Art. XXX

“All'articolo 35-quater, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“Per le medesime finalità, le risorse del fondo di cui al primo periodo possono essere destinate alla corresponsione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale della polizia locale, anche in deroga ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le medesime risorse possono altresì essere impiegate per promuovere e

potenziare la gestione associata delle funzioni di polizia locale tra comuni, province e città metropolitane.”

Osservazioni:

1) Le locali associazioni dei settori caccia, sportive, micologiche e dell’ambito usi e costumi hanno espresso una forte preoccupazione relativamente alle modifiche agli articoli 4 e 4-bis della legge 110/75 relativi al porto di armi da taglio. Mentre il primo articolo cita esplicitamente il giustificato motivo, nel secondo questo non viene citato, lasciando aperti dei dubbi rispetto all’applicazione pratica. Si propone la seguente modifica del testo relativo all’articolo 4-bis: “Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «chiunque porta,» inserire le seguenti: «senza giustificato motivo,».”

2) Art. 30 - (Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale).

In ordine alle competenze Regionali in materia di integrazione dei migranti presenti sui territori, appare necessario chiarire se la deroga, fino al 31 dicembre 2028, di cui all’art. 30 per la per la “localizzazione, la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all’assistenza, all’accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri”, riguardi anche i C.A.S. ed i S.A.I. e, se sì, come si intende sviluppare la collaborazione con le Regioni per la collocazione delle medesime strutture, anche al fine di inserire tali strutture tra i target di intervento delle progettazioni di competenza (vedi in particolare progetti F.A.M.I.).

Si richiede, nel chiarire l’ambito di intervento riservato al Ministero dell’Interno, di garantire un costante confronto con le Regioni e gli Enti locali eventualmente coinvolti dalle iniziative.

3) Art. 32 - (Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana).

Nel riconoscere l’elevata competenza della Croce Rossa Italiana nell’assistenza e nell’accoglienza dei migranti e vista l’imminente entrata

in vigore del nuovo Patto Europeo Migrazione e Asilo, adottato il 14 maggio del 2024 dall'Unione Europea, si rappresenta quanto segue:
alla luce di quanto previsto nelle Diretrici Prevenzione, Protezione e Assistenza delle vittime del Piano Nazionale Antitratta 2022-2025 e nel Meccanismo Nazionale di Referral (a tal riguardo, si richiama il "Vademecum del Ministero dell'Interno per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza", del giugno 2023), si ravvisa la necessità della presenza, accanto agli operatori della Croce Rossa Italiana, anche degli Enti nazionali antitratta nel corso delle operazioni di sbarchi di navi SAR e nei luoghi di frontiera, al fine di garantire un'identificazione precoce delle persone potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento.

Roma, 1° aprile 2026